

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TERNI**

**iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.161 della
Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione
della crisi da sovraindebitamento**

**Palazzo di Giustizia
Via Bazzani n.18 - 05100 -
Terni
ord.terni@cert.legalmail.it;**

RELAZIONE

**ai sensi dell'art.68 del DLvo 14 del 2019 (Codice
della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di qui in avanti
anche CCII)**

**redatta dall'Avv.to Matteo
Mandò Nominato Gestore dal
suddetto OCC**

**Relativamente all'istanza di
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
presentata dalla Signora BARBARESI CLARA**

Premesso che

1. Per il tramite **dell'avv. Debora Castellani** di Terni **la Signora Clara BARBARESI**, nata a Terni il 12.4.1963, codice fiscale BRBCLR63D52L117A e residente in Terni alla Via della Fiera n.6/G cap.05100, in data 7.5.2024 ha presentato istanza all'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni per proporre, con l'ausilio dell'OCC un PIANO per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall'artt.67 e ss del D.Lvo 12 gennaio 2019 n.14 cd Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza;
2. Il Consiglio Direttivo dell'OCC ha assegnato l'incarico della gestione dell'istanza al **sottoscritto avvocato, Matteo Mandò**, con studio in Terni Corso del Popolo n.69, P.IVA: 01634890550 CF: MNDMTT57H25B160N, e-mail:
mt.mando4@gmail.com; Pec:
matteo.mando@ordineavvocatiterni.it; Mobile +39 3351330581, e il sottoscritto ha accettato l'incarico;
3. Sono intercorsi numerosi contatti – a distanza ed in presenza - con lo studio dell'Avv. Castellani difensore dell'istante;



4. Si è proceduto ad effettuare numerosi accessi alle banche dati disponibili;
5. Ai fini della presente procedura il sottoscritto gestore

DICHIARA

- di essere iscritto/a nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Terni;

che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Terni è stato iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 161 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento
Palazzo di Giustizia

- di **non** essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di **non** essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Presupposti preliminari di Ammissibilità.

Inoltre, il sottoscritto Gestore ha potuto verificare la ricorrenza dei presupposti di cui **all'art.69 comma 1 CCII** anche alla luce delle dichiarazioni dell'istante rese e sottoscritte dall'istante **Signora Clara Barberisi** in data 7.5.2024 che in particolare – resa edotta delle conseguenze civili e penali delle dichiarazioni mendaci e/o reticenti – **ha dichiarato:**



di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo I Capo I della legge n.155 del 19.10.2017;

di non avere fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad un procedimento di cui alla citata normativa n.155 del 19.10.2017;

di non avere subito, per cause a lei imputabili, l'impugnazione e/o la risoluzione del concordato minore, o la revoca o la cessazione degli effetti dell'omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore;

di non avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

riguardo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grava, malafede o frode;

di agire in buona fede e di essere consapevole della sanzioni di cui all'art.344 della legge 155/2017 e delle relative sanzioni ivi specificate per l'articolato ambito di fattispecie;

Inoltre, la ricorrente è stata resa edotta ed ha concordato un prospetto di massima dei costi di spettanza all'OCC e dal Gestore essendo a conoscenza che detto importo così formato è suscettibile di modifica all'esito della procedura in relazione alla valutazione degli elementi di cui all'art.15 del D.M. n.202/2014.

Tanto premesso, alla luce degli approfondimenti citati il sottoscritto Gestore svolge la seguente

RELAZIONE DELL'OCC.EX ART.68 COMMA 2° CCII

Competenza per materia e per territorio.

Dispone l'art.67 del CCII che la domanda di Ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Al riguardo, risulta che, per il tramite dell'avv. Debora Castellani di Terni, la Signora Clara Barbaresi in data 7.5.2024 ha presentato istanza all'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni. Risulta, inoltre, sempre ai sensi dell'art.27 comma 2 CCII che per materia e per territorio per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro dei propri interessi principali (COMI). Precisa, poi, la lett.b) del 3° comma dello stesso art.27 che per la persona fisica non esercente attività d'impresa, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente con la residenza o il domicilio. Risulta dalla documentazione acquisita che l'istante è residente in Terni alla Via della Fiera n.6/G e, quindi, che il suo centro di interessi è nel circondario del Tribunale di Terni.



Conseguentemente, competente ai sensi dell'art.27 del CCII per la presente procedura è il Tribunale di Terni ed il relativo OCC di Terni davanti a cui è stata correttamente proposta.

Presupposti Soggettivi.

L'art.67 del CCII riserva la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, appunto al solo Consumatore, tale da intendersi, come definito dall'art.2 comma 1 lett.e) CCII, quale persona fisica che agisce (o meglio, ha agito) per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Dalla documentazione resa disponibile dall'istante tramite il proprio legale, (Busta Paga del gennaio 2024) risulta che il la Signora Clara Barbaresi lavora presso la USLUmbria2 Servizio Sanitario Regionale con contratto di assunzione a tempo indeterminato (Normale). Inoltre, come meglio si vedrà in seguito, il Sovraindebitamento in cui si trova l'istante, ha origine in debiti contratti per motivi personali e familiari al di fuori di qualsivoglia attività professionale, produttiva o commerciale. **Sussistono, quindi, i presupposti soggettivi** per la presentazione dell'istanza in parola.

Presupposti Oggettivi.

Il Presupposto oggettivo richiesto dall'art.67 del CCII è costituito dallo stato di Sovraindebitamento del debitore/istante. A mente dell'art.2 comma 1° lett .c) del CCII il "Sovraindebitamento" è lo stato di crisi o di insolvenza (nel caso specifico) del consumatore, che include tanto la crisi quanto l'insolvenza e cioè, rispettivamente quanto alla "crisi" lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende prospetticamente probabile l'insolvenza del debitore; e quanto all'"insolvenza" come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (lett.a) e b) del medesimo comma 1 dell'art.2 del CCII).

Dalla documentazione prodotta ed in particolare da quella relativa al procedimento esecutivo mobiliare RGE n.542/2023 promosso davanti al Tribunale di Terni con pignoramento presso terzi dalla Ifis NPL



Investing SpA (cessionaria di Rubidio SpV che aveva a sua volta acquisito il credito da Agos) terminato con ordinanza di assegnazione delle somme pignorate e ordine al terzo datore di lavoro di provvedere al relativo versamento al precedente e dalle comunicazioni degli altri creditori, risulta che l'istante si trova effettivamente in uno stato di sovraindebitamento. Ne consegue che **sussistono i presupposti oggettivi** per l'apertura della Procedura di Ristrutturazione dei Debiti del consumatore istante.

Art.67 c.2 lett.a) Elenco dei Creditori – Esame delle Massa Passiva.

MASSA PASSIVA.

E veniamo all'Elenco dei Creditori e alla Massa debitoria che l'istante chiede di ristrutturare con la presente procedura.

COMPASS S.p.A. Debito di €6.555,86. Il debito origina dal contratto stipulato in data 6.4.2022 con cui la COMPASS concedeva un prestito di €11.060,18 (per un totale dovuto di €14.280,00) rimborsabile con delegazione di pagamento tramite n.84 rate di €170 ciascuna;

FIDES SpA. Debito di €13.362,00. Il debito deriva da un contratto stipulato in data 16.6.202 con cui la FIDES ha concesso un prestito di €22.630 ,83 (per un totale dovuto di €29.400,00) rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio in n.120 rate di €245,00 ciascuna;

FINDOMESTIC Banca. Debito di €30034,84. Il debito deriva da un'apertura di linea di credito di €3.000,00 con carta revolving del 24.5.2017. Al riguardo, va evidenziato che la Carta Revolving consente di pagare la restituzione delle somme utilizzate secondo una rateizzazione (in genere mensile) determinata in percentuale sul capitale da restituire. Poiché il capitale è gravato anche dagli interessi, la percentuale via via pagata si prolunga nel tempo, lasciando un capitale da restituire maggiorato degli interessi;

IFIL NPL INVESTING S.P.A. Debito di €3.000,15. Il debito deriva da contratti stipulati con Agos sulla base di 2 carte di credito



rispettivamente in data 5.7.2006 e 17.9.2008. In data 17.10.22 veniva emesso decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Terni in favore di IFIS, cui è seguita la notifica del precesso e del pignoramento;

REVALUE. Debito di €13.474,75. Il debito deriva da 2 cessioni di credito rivenienti dalla Banca IFIS riferite ad un credito di €9.337,25 ed un credito di €5.292,50;

DEUTSCHE BANK. Debito. Dal SIC di Crif è emerso, secondo la ricorrente, un affidamento revolving che, tuttavia, risulta essere stato smentito dalla stessa Banca. Allo stato, quindi, non ci sono i presupposti per prenderlo in considerazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI. Quanto al debito contratto con l'Agenzia delle Entrate che gestisce anche le richieste di alcuni comuni, si tratta - in particolare - di debiti per il mancato pagamento di tasse automobilistiche e relative sanzioni. In particolare, risulta dovuto l'importo di **€164,71** per tasse automobilistiche non pagate per il 2013 e l'importo **di €164,71** per tasse automobilistiche non pagate per il 2021. Il Comune di Terni attesta all'8.7.2024 non esservi debiti a carico dell'istante. Risulta, inoltre, un debito **di €217,23** al 30.1.2023, per il mancato pagamento della tasse sui rifiuti Taric del comune di Terni, ma gestita dalla ASM.

DEBITI PER UTENZE. Quanto ai debiti per utenze non pagate risulta un debito **per €50,03** verso il SII-Servizio idrico integrato e verso Agip-Plenitude per bolletta gas e luce per **€151,28**.

TABELLA DELL'ELENCO DEI CREDITORI.

La Tabella (doc.22) prodotto dalla ricorrente **contiene la denominazione del creditore, l'importo dovuto, la classificazione secondo le cause legittime di prelazione e l'indirizzo PEC del creditore stesso.**



BARBARISI CLARA				
ELENCO DEI CREDITORI 67 2 COMMA CCII				
CREDITORI	NOTE	IMPORTO	PRIVILEGIO/CHIROGRAFO	PEC
COMPASS	COMPASS	6.555,86 €	chirografo	compass@pec.compassonline.it;
FIEDES	FIDES Cessione del Quinto	13.362,00 €	chirografo	fides@gigapec.it;
FINDOMESTIC	FINDOMESTIC Linea di credito	3.034,84 €	chirografo	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.it;
IFIS NPL Investing SpA	IFIS Originaria Carta Agos	3.000,15 €	chirografo	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it;
REVALUE	Origine incerta	13.474,75 €	chirografo	re-value@legalmail.it;
REGIONE UMBRIA	TASSA AUTOMOBILISTICA	392,42 €	privilegio	regione.giunta@postacert.umbria.it;
AVV. CASTELLANI	COMPENSO	2.080,00 €	pred. 75% priv. 25%	debora.castellani@ordineavvocatiterni.it;
Gestore Avv. Mandò	Compenso Gestore e OCC	5.550,32 €	prededuzione	matteo.mando@ordineavvocatiterni.it
TOTALE DEBITORIO		47.450,34 €		

Nel complesso, come sintetizzato nella Tabellina che si deposita come doc. 22 risulta che il ricorrente ha un **totale dei debiti pari ad €47.450,34** dei quali €7.110,32 in prededuzione, €912,42 in privilegio ed €39.427,60 in chirografo.

Art. 67 COMMA 2° LETT.B): CONSISTENZA DEL PATRIMONIO - MASSA ATTIVA.

Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni ex art.67 comma 2 lett.d) CCII.

La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della AUSL UMBRIA2 con retribuzione mensile lorda al gennaio 2025 di €1.782,37. **La retribuzione netta mensile al gennaio 2025 risulta, al netto delle ritenute fiscali, essere di €1.508,98. Lo stipendio risulta essere gravato da ritenute varie costituite in gran parte da trattenute varie per terzi e due cessioni dello stipendio, per complessivi €702,90.**

La ricorrente ha messo a disposizione le Dichiarazioni dei Redditi dei seguenti esercizi:

Modello 730 2021 Redditi 2020 €19.654,00

Modello 730 2022 Redditi 2021 €19.542,00



Modello 730 2023 Redditi 2020 €21.239,00

In tutte e tre le dichiarazioni risulta la **detrazione per figlio a carico**.

In conseguenza il Gestore ha chiesto anche le dichiarazioni dei redditi 2024 e 2025 con i seguenti risultati:

Modello 730 2024 Redditi 2023 €22.159,00

Modello 730 2022 Redditi 2024 €22.808,00

Nelle ultime dichiarazioni il figlio non risulta più a carico.

La ricorrente **non risulta titolare di Fabbricati o Terreni** negli archivi informatizzati del Catasto. Così come del resto affermato nel Ricorso, dichiarazione non smentita dagli accertamenti compiuti dal Gestore.

La ricorrente risulta **proprietaria dell'autovettura targata CS862VV modello GM Daewoo Klak Kh2 122**, immatricolata in data 22.7.2005 come da allegato della ricorrente, non smentito dall'accesso effettuato dal sottoscritto gestore.

In buona sostanza, quindi, la ricorrente risulta titolare del solo suo stipendio, pesantemente gravato dall'indebitamento e dell'autovettura sopra indicata.

ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI EX ART.67, COMMA 2 LETT.C) CCII.

Dispone l'art.67 comma 2 lett.c) che la domanda del ricorrente è corredata dall'elenco "degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni". Nel modulo di richiesta all'OCC degli Avvocati di Terni del 7.5.2024 nulla è scritto in relazione alla specifica domanda. Per questo il sottoscritto gestore ha chiesto al legale della ricorrente che facesse una dichiarazione scritta al riguardo.

Al riguardo, si veda la dichiarazione (doc.41 dei documenti dell'istante) con cui l'istante stessa dichiara formalmente che non ci sono stati negli ultimi 5 anni dispositivi.



**ENTRATE DEL DEBITORE E NUCLEO FAMILIARE.
FABBISOGNO DEL NUCLEO FAMILIARE EX ART.67 COMMA 2°
LETT.C) CCII.**

Così come è stato sopra esposto, l'unica entrata della ricorrente è costituita dallo stipendio quale dipendente a tempo indeterminato della AUSL UMBRIA2 con retribuzione mensile lorda al gennaio 2025 di €1.782,37. Detta **retribuzione netta mensile al gennaio 2025 risulta, al netto delle ritenute fiscali, essere di €1.508,98.** Peraltro, lo stipendio risulta essere gravato da ritenute varie costituite in gran parte da trattenute varie per terzi e due cessioni dello stipendio, per complessivi €702,90.

Relativamente al fabbisogno del nucleo familiare si osserva quanto segue.

BARBARISI - SPESE NUCLEO FAMILIARE					
titolo spesa			MENSILE		ANNUALE
	250,00		250,00		3.000,00
Locazione	€	12	€		€
	22,60	12	22,60		271,20
Condominio	€	12	€		€
	151,28		75,64		907,68
Utenze Luce e Gas	€	6	€		€
	84,51		21,13		338,04
Utenza Acqua	€	4	€		€
	26,70		26,70		320,40
Assicurazione auto	€	12	€		€
	160,00	12	160,00		1.920,00
Benzina	€	12	€		€
	164,00	12	13,67		164,00
Bollo annuale	€	12	€		€
	150,00	12	12,50		150,00
Manutenzione auto annuale	€	12	€		€
	217,23	12	18,10		217,23
Tassa Rifiuti annuale	€	12	€		€
	260,00	12	260,00		3.120,00
Spese alimentari	€	12	€		€
	300,00	12	25,00		300,00
Abbigliamento annuale	€	12	€		€
	100,00	12	100,00		1.200,00
Imprevisto e spese mediche	€	12	€		€
			985,34		11.908,55
			€		€

Dal certificato dell'anagrafe nazionale della popolazione residente alla data del 14.7.2025 il nucleo familiare della signora Clara



Barbarisi **risulta composto della sola ricorrente**. Va, però, rilevato che nelle dichiarazioni dei redditi 2020, 2021 e 2022 risulta avere un figlio a carico. Nel ricorso si può leggere il seguente elenco di spese per il sostentamento del nucleo familiare:

Quindi, **la spesa mensile** per il sostentamento della famiglia risulta di **€985,34**. Tenuto conto dell'introito mensile di €1.508,98, al netto delle trattenute originate dal Sovraindebitamento attuale, **risulta una potenziale disponibilità residua su base mensile di €523,64**.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DALLA DEBITRICE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI EX ART.68 COMMA 2° LETT.A) CCII.

Le cause dell'indebitamento addotte dall'istante originano del 2006. In quell'anno la signora Barbaresi sottoscrisse un contratto con carta di credito con la società Agos. Successivamente l'istante, nel 2008, contrae ulteriori obbligazioni con la stessa società Agos, per esigenze di vita quotidiana e familiare. Nel periodo in cui queste obbligazioni vennero contratte, la signora Barbaresi aveva una situazione stabile,

[REDACTED]

[REDACTED] successivamente, però, è insorta una crisi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Le circostanze risultano documentate dai verbali di denuncia-querela (all.24) che l'istante si è riserva di produrre.

La situazione è ulteriormente peggiorata nel 2020 quando la Signora Barbarsi ha contratto per la terza volta un contratto di finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio, dopo quello del 2008 e del 2016. In tale circostanza l'istante lamenta la grave carenza da parte



del Finanziatore della valutazione del merito creditizio. Successivamente, sempre nel tentativo di ripianare la situazione, l'istante ha stipulato un contratto con delega di pagamento anche questa oggetto di una superficiale valutazione del soggetto finanziatore che non ha valutato il merito creditizio così come avrebbe dovuto.

Evidenzia l'istante che, all'inizio, la situazione affettiva con il compagno consentiva all'istante di programmare il rimborso delle obbligazioni assunte, certezza che è poi venuta meno a causa della crisi del rapporto di coppia con il compagno. A questo si è aggiunta la totale carenza della capacità valutativa degli Enti Finanziatori rispetto alla capacità di rimborso dell'istante. In questo facendo venire del tutto meno l'onere della valutazione del Merito Creditizio non a caso affidato dalla normativa al soggetto che ha il maggior numero di informazioni e di capacità professionali necessarie per effettuare questa valutazione.

RAGIONI PER CUI LA DEBITRICE NON E' IN GRADO DI ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI EX ART.68 COMMA 2° LETT.B) CCII.

La debitrice risulta avere un'unica fonte di reddito costituita dal suo stipendio quale dipendente della USLUmbria2 che su base mensile è di €1.797,22 lorde per un netto di circa €1.500,00 mensili. Detto reddito è colpito da numerose trattenute dovute alle cause di indebitamento sopra richiamate e dal canone di locazione ATER (€255,00) presso una cui abitazione vive la ricorrente. La debitrice, nel tempo, ha accumulato tutta una serie di obbligazioni che gravano pesantemente sul suo stipendio mensile. Di qui l'impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni a fronte di un margese che consente la sola sussistenza.

VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA DEBITRICE EX ART.68 COMMA 2° LETT.C) CCII.



La debitrice per il tramite del suo legale, **ha prodotto** 39 tra documenti (e gruppi di documenti) che coprono l'area della Massa Passiva (debiti/creditori), della Massa Attiva ridotta al solo stipendio ed alla proprietà di un'autovettura, mentre non risulta alcuna proprietà di beni immobili, delle Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, dei dati anagrafici e delle verifiche effettuate presso alcune banche dati (Crif/PRA/Ag. Entrate per gli immobili). Dalle verifiche effettuate dal Gestore non sono emerse divergenze significative, ma integrazioni. In particolare, per quanto riguarda la posizione del figlio che risulta ora vivere in altra città e non essere più a carico della ricorrente. Quindi, con le integrazioni prodotte su richiesta del Gestore, la documentazione prodotta dalla debitrice appare completa.

COSTI DELLA PROCEDURA EX ART.68 COMMA 2° LETT.D) CCII.

I costi della procedura si incentrano sui costi dovuti alla parcella **dell'avv. Castellani** che assiste la debitrice quantificati in **€2.090= oltre accessori come per legge ed €5.550,32 inclusi gli accessori di legge, importo variabile** secondo quanto previsto dall'istanza all'OCC sottoscritta dalla Signora Barbarisi in data 7.5.2024 e spese per la procedura. In particolare, data la **durata prospettata del Piano per oltre 5 anni**, appare necessario e corretto **prevedere delle anticipazioni annuali di €1.000,00 oltre accessori** per l'OCC/Gestore che deve seguire non solo la fase pregiudiziale e quella giudiziale, ma, nel caso di omologa, anche, quella successiva di esecuzione del Piano per oltre 5 anni, eseguendo i pagamenti ordinati dal Tribunale e producendo semestralmente al Giudice Delegato una Relazione ai sensi dell'art.71 comma 1 ultimo periodo CCII, oltre alla Relazione finale di cui all'art.71 4° comma CCII e restando stabilmente a disposizione del GD fino alla chiusura dell'esecuzione del Piano.

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO EX ART.68 COMMA 3° CCII.



Com'è noto dispone il 3° comma dell'art.68 del CCII che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo **reddito disponibile**, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."

Aggiunge la norma che **per valutare l'importo** per mantenere un dignitoso tenore di vita "si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159." **Quindi, il reddito disponibile per obbligarsi** è pari alla **differenza** tra il **reddito netto** e il **reddito soglia** valutato necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita.

L'obbligo di verifica del merito creditizio, primariamente previsto dalle direttive comunitarie sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare, **è stato recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui agli artt. 120-undecies e 124-bis del T.U.B.** *che, al comma 1, recita "prima* della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al **comma 5 dell'art. 124 T.U.B.** il quale prevede che **gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria.**

La **verifica del merito creditizio** deve essere condotta dal finanziatore prestando attenzione **al rischio di sovraindebitamento** cui il soggetto finanziato può andare incontro nel momento in cui ottiene credito. In un'ottica di tutela del contraente debole quindi, l'istituto di credito deve orientarsi al principio del prestito responsabile, tale per cui in assenza di merito creditizio il finanziamento non dovrebbe essere accordato.



La verifica del merito creditizio del consumatore, pertanto, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, **dovendo tenere conto solo della oggettiva e attuale capacità di rimborso del cliente.**

Come **conseguenza sanzionatoria alla violazione di tale prescrizione** il legislatore ha introdotto **l'art. 69, comma 2, CCII** ai sensi del quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-*bis* del T.U.B., non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Oltre a questa sanzione di tipo processuale, **è configurabile una responsabilità sostanziale risarcitoria** per violazione degli obblighi di protezione, che dovrebbe consentire al debitore di essere ristorato per la mancata esdebitazione, nel caso in cui, a causa della violazione del merito creditizio, non abbia potuto esercitare il relativo diritto

Ragion per cui, **se il finanziatore approfitta della sua posizione di vantaggio per concedere il prestito, laddove non avrebbe dovuto farlo**, non può a priori negarsi **la possibilità di derubricare l'eventuale colpa del debitore da grave a lieve**, avuto riguardo ovviamente al caso concreto e alla eventualmente prova condotta del debitore che potrebbe anche prevalere sulla considerazione della violazione del merito creditizio.

La violazione del merito creditizio non può essere considerata come una variabile indipendente e scollegata, ma va relazionata alla eventuale colpa del debitore, in quanto il creditore e il debitore sono entrambi parti della medesima relazione commerciale, per cui va fatta una comparazione (delle colpe) all'esito della quale **la violazione del merito creditizio potrebbe anche elidere la gravità della colpa del debitore, oppure, al contrario, quest'ultima potrebbe prevalere sulla colpa del creditore.**

Al fine di valutare se – nel caso di specie – i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, **lo scrivente**



propone di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare i singoli debiti che veniva via via assumendo, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII

TABELLA DEL MERITO CREDITIZIO

TABELLINO DEL MERITO CREDITIZIO					
creditore	data finanziamento	importo erogato	rata mensile	importo guadagnato	stato attuale del credito
Ifis	5.7.2006	1600	42,58	Busta paga giugno 2006	3.000,15
Ifis	17.09.2008	1100	55	Non è stata recuperata la busta paga	2.233,00
Revalue	16.9.2008	6.000	116	Non è stata recuperata la busta paga	13.474,75
Findomestic	24.5.2017	3.000	90	Busta paga di maggio 2017 di euro 808,14	3.034,84
Fides	16.06.2020	22.630,83	245	Busta paga di giugno 2020 netto di euro 1.112,30.	13.362,00
Compass	06.04.2022	11.060,18	170	Busta paga di marzo 2022 netto di euro 718,94.	6.555,86

Conclusivamente, emerge da quanto sopra che - nel caso di specie - non sembra che sia stato valutato correttamente dagli operatori finanziari il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis TUB. D'altra parte, va tenuto in conto che lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari. Infatti, per prassi del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, l'ente finanziatore assume informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

La ricorrente ha proposto in limine **due Piani** di ristrutturazione dei debiti, addivenendo poi, su suggerimento del sottoscritto Gestore, alla scelta del Secondo Piano nel presupposto del principio



all'art.2741 comma 1° del Codice Civile secondo cui “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.”. Il Piano così proposto dalla ricorrente, prevede il pagamento integrale dei debiti assistiti dal diritto di prededuzione e da privilegio e la falcidia del 40% di tutti i crediti chirografari (quaranta per cento). In questa ipotesi tutti i creditori

CREDITI IN PREDEDUZIONE O PRIVILEGIATI - PAGAMENTO 100%			
Gestore Adv. Mandò	5.550,32 €	5.550,32 €	prededuzione 100%
AVV. CASTELLANI	2.080,00 €	1.560,00 €	pred. 75% priv. 25%
		520,00 €	PRIVILEGIO
REGIONE UMBRIA	392,42 €	392,42 €	PRIVILEGIO

con gli stessi titoli verrebbero trattati nello stesso modo. Seguono, poi, i crediti chirografari.

CREDITI CHIROGRAFARI			
CREDITI CHIROGRAFARI	IMPORTO	CREDITI FALCIDIATI AL 40%	PRIVILEGIO/CHIROGRAFO
COMPASS	6.555,86 €	3.933,52 €	chirografo
FIEDES	13.362,00 €	8.017,20 €	chirografo
FINDOMESTIC	3.034,84 €	1.820,90 €	chirografo
IFIS NPL Investing SpA	3.000,15 €	1.800,09 €	chirografo
REVALUE	13.474,75 €	8.084,85 €	chirografo
TOTALE	€ 39.427,60	€ 23.656,56	

Il Piano prevede la trattenuta diretta da parte della USL Umbria 2 datore di lavoro della ricorrente dell'importo di €350,00 mensili ed il versamento di detta somma a cura del datore di lavoro sul conto corrente della procedura **(Fase di provvista)**. E, nel contempo il pagamento di un importo complessivo di €350,00 ai creditori da parte della procedura con l'autorizzazione del GD. **(Fase di pagamento)**.



I pagamenti vengono proposti in tre fasi.

La prima fase con il pagamento dei crediti in prededuzione o privilegiati per un totale di €7.110,32. Questa fase è prevista che duri 20,3 mesi.

La seconda fase con il pagamento dei creditori privilegiati per €913,42. Questa fase è prevista che duri 2,6 mesi.

La terza fase con il pagamento dei creditori chirografari per €15.771,04. Questa fase è prevista che duri 45,1 mesi.

Nel complesso la durata del Piano è prevista in circa 68 mesi pari a 5 anni ed 8 mesi. L'importo complessivo iniziale di €40.427,60, a seguito della falcidia uniforme, verrebbe ridotto ad €23.656,56. La debitrice pagherebbe **una rata mensile** di €350,00 (trecentocinquanta/00) dando mandato al proprio datore di lavoro AUSL UMBRIA2 di versare direttamente alla procedura l'importo mensile di €350,00. I TABELLINI sopra riportati appaiono chiaramente esplicativi del PIANO. Quanto alla Durata **complessiva del Piano, viene proposto in 5 anni e 1 mese.** Al riguardo, il sottoscritto Gestore richiama una decisione del Tribunale di Como del 24.8.2018 che ha ritenuto che – in mancanza di una diversa previsione normativa – il giudicante sia chiamato ad effettuare un bilanciamento degli interessi del debitore e dei creditori, entrambi di rango costituzionale adattando la decisione al caso concreto. Il tema è dibattuto. Va considerato che **una parte della giurisprudenza di merito** ha ritenuto ammissibili e, quindi, omologabili, Piani del consumatore con proposte di pagamento di 20, 30 o anche 40 anni. (In tal senso Tribunale di Napoli decreto del 28.10.2015 e Tribunale di Pisa decreto del 5.7.2017). A questo, si contrappone **un secondo orientamento più restrittivo** che in virtù del principio della ragionevole durata del processo preferisce durate inferiori. **La pronuncia del Tribunale di Como** citata dal ricorrente si colloca in mezzo ai due filoni giurisprudenziali citati adottando il principio secondo il quale “va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante.” In realtà, a ben



vedere, il riferimento alla ragionevole durata del processo appare fuorviante. Infatti, dispone il comma 7° dell'art.70 del CCII che "il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità (intesa in senso economico n.d.r.) del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC..." È, quindi, evidente che la procedura viene chiusa subito, contestualmente all'ammissione dell'Omologa del Piano. Non si può parlare, quindi, di abnorme durata del processo, ma solo di durata dell'esecuzione del Piano approvato con l'Omologa. Al riguardo, appare allora opportuno richiamare anche **la decisione della Cassazione del 28.10.2019 n.27544** secondo cui è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della c.d. "*second chance*" in favore degli imprenditori e dei consumatori. Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un Piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata. **Se ne deve concludere, a nostro avviso**, che il legislatore **non ha voluto indicare una durata massima del Piano proprio per consentirne la migliore adesione al caso concreto** nel contemperamento degli interessi dei creditori e del debitore. **Quindi, la durata del Piano è giustificata se, come ci pare nel caso in esame, gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un Piano quinquennale così come proposto e nel contempo si raggiunga l'obiettivo della *ratio legis* di dare al debitore "a second chance".**



I **pagamenti seguiranno l'ordine formulato** via via fino ad esaurimento del Piano. A chiusura l'OCC predisporrà apposita Relazione di chiusura.

Lo scrivente Gestore osserva che il Piano di Pagamento e di Riparto appare ben congeniato sia nei termini di pagamento e sia nelle quantità e contempera le esigenze del debitore e dei creditori che sono tutti soggetti che non verrebbero in ogni caso pregiudicati nei loro principali interessi dal differimento dei pagamenti nel tempo. Qualsiasi altra ipotesi, lascerebbe i creditori (intesi complessivamente) con un minor grado di soddisfazione.

Abbiamo già rilevato che non sono state rilevate Condizioni Ostative all'ammissione dell'omologa del Piano come previsto dal 1° comma dell'art.69 del CCII.

Quanto alla **Meritevolezza dell'istante**, consegue da quanto sopra rilevato che **l'istante medesima ha contratto i debiti** che l'hanno condotta allo stato di Sovraindebitamento **nella presunzione di potervi fare fronte adempiendo alle proprie obbligazioni** e che questo non è stato possibile perché sono sopravvenuti – come abbiamo visto - fatti nuovi ed imprevedibili. Quindi, non risulta che l'istante abbia agito in malafede o che abbia contratto le obbligazioni con colpa grave.

D'altra parte, anche **la carenza della valutazione del Merito Creditizio** da parte dei Finanziatori, **riduce l'eventuale violazione della debitrice da colpa grava a colpa lieve.**

Ne consegue che, **l'istante deve ritenersi Meritevole** ai fini dell'applicazione della presente procedura per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Stante tutto quanto precede, il sottoscritto Gestore ritiene che – visto l'**art. 69 del CCII**, **dovrà considerare ammissibili la Proposta ed il Piano ai sensi dell'art.70 CCII dando con decreto i provvedimenti ivi previsti.**

Istanza di applicazione delle Misure Protettive e Cautelari.

Risulta dagli atti messi a disposizione di questo Gestore, che



l'istante sta subendo una serie di azioni esecutive individuali da parte dei propri creditori che rischiano di vanificare gli sforzi per affrontare la crisi da Sovraindebitamento nel suo complesso con soddisfazione non solo di alcuni creditori, ma di tutti. Di conseguenza, l'istante, nel ricorso, chiede al Tribunale adito, quale **misura protettiva prevista ai sensi dell'art.70 comma 4 del D.lgs. 12.10.2019 n.14 e s.m.i.**, che venga disposta la **sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari**, (proposte, o che potrebbero essere proposte) in quanto la prosecuzione delle stesse pregiudicherebbe la fattibilità del Piano di Ristrutturazione dei Debiti così come sopra esposto. In effetti, la concessione delle misure Protettive appare, nel caso concreto, uno strumento fondamentale ed assai utile per conservare i crediti che devono servire alla realizzazione del Piano proposto.

CONCLUSIONI DEL GESTORE DELL'OCC

Per quanto sopra considerato, si ritiene che il Piano proposto dalla Signora Clara Barbaresi abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'apertura della procedura del Procedimento di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore. Quanto al Piano in sé, lo stesso risulta presentare i requisiti di ammissibilità, legittimità, fattibilità, meritevolezza e convenienza rispetto anche all'alternativa liquidatoria richiesti dal D.L.vo n.14 del 2019 CCII. Al riguardo, va tenuto conto che il debitore ricorrente è privo di beni immobili e di mobili registrati (salvo una vecchia auto) e gode solo dello stipendio da lavoratore dipendente, e che, quindi, l'alternativa liquidatoria non porterebbe ad alcun risultato migliorativo per i creditori, anzi e dovrebbe, probabilmente, chiudersi per mancanza di attivo. Nel contempo, non si vedono ragioni ostative di cui all'art.69 CCII che ne impediscano l'accoglimento.

Tanto dedotto nella presente Relazione, nella fiducia di avere evidenziato i diversi aspetti della Proposta del Ricorrente, così come previsto dal 2° comma dell'art.68 del CCII, si resta in attesa della decisione dell'Ill.mo Tribunale Adito.



Con osservanza.

Terni, 25.8.2025

**Il Gestore dell'OCC dell'Ordine degli
Avvocati di Terni Avv.**

Matteo Mandò

(sottoscritto con firma digitale)



